



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

| | |
|------------------------|------------|
| NUMERO GENERALE | 607 |
| DATA | 11/11/2024 |

OGGETTO :

“RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE DETRITICO PERVENUTO SULLA CICLOVIA DELL’OGLIO E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI IN COMUNE DI LOSINE (BS) – ANNO 2024” - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 36/2023 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL. - CIG: B429C05731

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la deliberazione assembleare n. 6 in data 02/05/2024 inerente l'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la deliberazione assembleare n. 7 in data 02/05/2024 inerente l'approvazione della variazione al bilancio di previsione 2024/2026;

PREMESSO E RICORDATO che negli ultimi anni la Comunità Montana di Valle Camonica ha realizzato numerosi interventi finalizzati all'identificazione ed al miglioramento di un percorso ciclabile di fondovalle, denominato Ciclovía dell'Oglio;

PRESO ATTO che, a seguito delle ondate di maltempo che hanno colpito la Valle Camonica nelle giornate del 9-10 Ottobre 2024, si è verificata in territorio del comune di Losine una nuova colata di materiale detritico che ha interrotto nuovamente il percorso della ciclovía, rendendo necessario un nuovo intervento di rimozione e smaltimento del detto materiale per garantire la percorribilità del tracciato;

ATTESO che per la realizzazione di quanto sopra specificato risulta necessario e urgente far effettuare un intervento di rimozione e smaltimento di materiale detritico lapideo per un quantitativo stimato di 350 metri cubi complessivi e risulta pertanto necessario provvedere all'affidamento di questo intervento ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore, per darne compiutamente attuazione;

CONSIDERATO che:

- l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art.50

comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023), mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

- 1) nella natura del fatto, che costituisce la risposta ad un evento meteo straordinario e nella necessità di eseguire le opere quanto prima al fine di ripristinare la percorribilità della ciclovia dell'Oglio, in comune di Losine;
- 2) nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività, proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

CONSIDERATO che:

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- la normativa vigente prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- la versione aggiornata dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- la presente acquisizione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- il parere della Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 02 luglio 2013 n. 312 sancisce che la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è una vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla legge rispetto al MEPA (Mercato Elettronico della PA);
- il termine per l'effettuazione del lavoro è fissato entro il 20 novembre 2024;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto

risulta essere il seguente: CNEL F011 - CCNL lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, della previsione del pagamento in soluzione unica al termine dei lavori previsti e pertanto della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO CHE:

- a seguito di sopralluogo sul posto, è stata svolta una stima tecnica e sintetica dei lavori necessari per la rimozione del materiale, smaltimento a norma di legge e messa in sicurezza del sito, stima a firma del geom. Matti Giovanni dell'Ente, come depositata agli atti della presente determinazione;
- è stato condotto preliminarmente un sondaggio di mercato ed è stato interpellato chiesta l'operatore economico Plona Lavori Srl, che ha confermato disponibilità all'esecuzione dell'intervento di rimozione, al prezzo di € 8.750,00 oltre IVA 22% (rif. nota prot. CMVC n° 11858 in data 28/10/2024);
- In data 06/11/2024 è stata caricata la "Procedura telematica d'affidamento diretto" (id procedura n. 191710635) ed è stata invitata la seguente ditta a presentare la propria offerta:
 - Plona Lavori srl con sede in via Nazionale n. 1 - 25048 Sonico (BS)

VISTA nel merito l'offerta pervenuta entro il limite temporale utile, con protocollo dell'Ente n. 12286.XI.1 del 07/11/2024, elencata nella tabella sottostante:

| <i>Ditta</i> | <i>sconto % offerto</i> | <i>tot. IVA esclusa</i> |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Plona Lavori srl | 2,00000% | € 8.575,00 |

CONSIDERATO CHE:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa come sopra richiamata, operata a cura del geom. G. Matti dell'Ente, elaborata sulla base dei prezziari ufficiali vigenti e sulla base dell'offerta praticata dalla ditta;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le lavorazioni previste;

ATTESO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante risorse proprie di bilancio 2024;

CONSIDERATO che si ritiene pertanto possibile affidare l'appalto dei lavori sopra specificati all'operatore economico Plona Lavori srl con sede in via Nazionale n. 1 - 25048 Sonico (BS) P.IVA 10583930960 in quanto, per il possesso della specifica attestazione SOA categoria OG3, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'esecuzione dei lavori, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto attraverso autocertificazione;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 06/11/2024;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B429C05731;

VISTA la richiesta d'offerta e la documentazione caricata all'interno della procedura su portale sintel e ivi sottoscritta dall'operatore economico e ritenutala sufficiente a normare i rapporti tra le parti;

RITENUTO pertanto di affidare il lavoro come sopra descritto e per le motivazioni citate alla ditta Plona Lavori srl con sede in via Nazionale n. 1 - 25048 Sonico (BS) per l'importo di € 8.575,00 al netto di Iva al 22%;

RICHIAMATO l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. a), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare "le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta";

VISTO il prospetto seguente, nel quale sono evidenziate le variazioni compensative in oggetto:

| | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| capitolo 1576/1 | In riduzione | € -3.223,07 |
| capitolo 1685/0 | In aumento | € +3.223,07 |

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, ad apportare la variazione al Piano esecutivo di gestione relativo all'annualità 2024 allegata alla presente;

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| capitolo 1576/1 | In riduzione | € - 3.223,07 |
| capitolo 1685/0 | In aumento | € +3.223,07 |

3. di approvare la procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, eseguita su piattaforma SINTEL, relativamente al lavoro di "RIMOZIONE E

SMALTIMENTO DI MATERIALE DETRITICO PERVENUTO SULLA CICLOVIA DELL'OGLIO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI IN COMUNE DI LOSINE (BS) – ANNO 2024”, come da Report di procedura Sintel n. 191710635 depositato agli atti della presente Determinazione e come da offerta (prot. 12286.XI.1 del 07/11/2024);

4. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa Plona Lavori srl con sede in via Nazionale n. 1 - 25048 Sonico (BS) (C.F. e P.Iva 10583930960), i lavori di sopra citati, mediante affidamento diretto per un importo di € 8.575,00 al netto di Iva al 22%;
5. di stabilire quanto segue in relazione all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: ripristino delle condizioni di percorribilità della ciclovia dell'Oglio in comune di Losine (BS) a seguito di forti eventi meteorici del 9-10 Ottobre 2024;
 - b) oggetto del contratto: Lavori di rimozione e smaltimento di materiale detritico;
 - c) forma del contratto: Lettera commerciale (ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014);
 - d) clausole essenziali: durata, pagamento e quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
6. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
7. di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

8. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 8.575,00 oltre IVA, nella misura di legge, per un importo complessivo di euro 10.461,50;

9. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come segue:

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|---|---|--------------------|----|-----|-------------|
| Mission e | 09 | Programma | 02 | Titolo | 1 | Macroaggregat o | 03 | UEB | 020901 2 |
| Creditore | | | | Plona Lavori srl | | | | | |
| Codice fiscale | | | | 10583930960 | | | | | |
| Oggetto/Causale | | | | RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE DETRITICO PERVENUTO SULLA CICLOVIA DELL'OGGIO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI IN COMUNE DI LOSINE (BS) - ANNO 2024 | | | | | |
| Importo | | | | € 10.461,50 | | | | | |

10. di imputare la spesa di € 10.461,50 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

| Esercizio | Piano dei conti finanziario | Capitolo/articolo | Importo |
|-----------|-----------------------------|--|-------------|
| 2024 | 1.03.02.09.012 | 1685/0 Manutenzione della pista ciclabile di valle Camonica | € 10.461,50 |

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

13. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Agr. Guido Pietro Calvi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.